
GLI ARGOMENTI DI QUESTO NUMERO

- ◆ **NUOVA ISO 45001, SLITTA A GIUGNO 2017 LA PUBBLICAZIONE PREVISTA PER OTTOBRE 2016**
 - ◆ **QUALIFICAZIONE DEL FORMATORE ALLA SALUTE E SICUREZZA IN UN VOLUME INAIL**
 - ◆ **INAIL, CAMICI E COLLARI CONTRO RADIAZIONI X PER USO MEDICO-DIAGNOSTICO**
 - ◆ **CASSAZIONE: SENTENZA SU RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO O DEL PREPOSTO**
 - ◆ **CASSAZIONE: NORME ANTINFORTUNIO SUL LAVORO SI APPLICANO ANCHE A TERZI ESTRANEI**
-

NEWS

NUOVA NORMA ISO 45001, POSTICIPATA LA PUBBLICAZIONE

Slitta la pubblicazione della nuova norma ISO 45001, relativa ai sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, che potrebbe avvenire a **giugno 2017**. Lo ha comunicato il gruppo di lavoro che si occupa di redigerla per conto dell'ISO (a

differenza della norma BS OHSAS 18001, sviluppata dall'ente di normazione inglese BSI). La preparazione della nuova norma è stata avviata nel 2013 e la pubblicazione della versione definitiva era inizialmente **prevista per il mese di ottobre 2016**.

INAIL: LA QUALIFICAZIONE DEL FORMATORE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'Inail ha pubblicato il volume **“La qualificazione del formatore alla salute e sicurezza sul lavoro tra idealizzazione e valutazione”**, in cui vengono riportati i risultati di una ricerca che considera la qualificazione del formatore **requisito essenziale** per l'efficacia dell'azione formativa e del raggiungimento dei suoi obiettivi. La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rappresenta, come emerge dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., uno strumento necessario per contribuire alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Infatti, se tutti gli “attori” del sistema SSL vengono

adeguatamente informati e formati possono svolgere un ruolo attivo ai fini della prevenzione aziendale. La ricerca, che l'Inail ha svolto in collaborazione con l'Università degli Studi di Bergamo, è in linea con la definizione normativa dei “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento”, ai sensi dell'art. 6, comma 8, lett. m-bis del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., approvati il 18 aprile 2014 in Commissione consultiva permanente. L'intento è quello di fornire concretezza a tali requisiti cercando di

trasformare caratteristiche qualitative in quantitative e rendendole pertanto misurabili. Le competenze del formatore, che contribuiscono a rendere efficaci gli interventi formativi, devono essere orientate all'analisi, alla progettazione della formazione e alla gestione dell'aula e pertanto richiamano non solo skills esclusivamente tecnico professionali, ma anche relazionali e sociali. È stato così possibile identificare delle **aree di competenza del formatore** declinandole in indicatori di qualità, finalizzati alla

valutazione a 360 gradi del formatore. Ciò ha permesso di individuare un **set di indicatori (check list)** che possono essere utilizzati dagli enti formatori, dai discenti e dal docente stesso sotto forma di autovalutazione. I criteri evidenziati possono essere considerati elementi utili alla qualificazione del formatore-docente per coloro che svolgeranno tale ruolo **non solo come consulenti, ma anche nel caso in cui saranno impegnati in azioni formative all'interno della propria realtà lavorativa.**

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogogenerale/qualificazioni-del-formatore-salute-e-sicurezza-sul-lavoro.html>

INAIL, RISCHIO PROFESSIONALE DA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI X PER USO MEDICO-DIAGNOSTICO

“Proposta di procedura per la gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale dalle radiazioni X per uso medico-diagnostico: camici e collari per la protezione del lavoratore”. È il titolo del volume pubblicato dall' Inail per fornire un valido supporto operativo al compimento dell'attività di prevenzione e protezione dei lavoratori. Infatti, l'impiego diffuso delle radiazioni X ha determinato, nel corso degli anni, la necessità di approfondire gli aspetti legati alla sicurezza e protezione dell'operatore dai rischi connessi al loro utilizzo, favorendo l'evoluzione e la diversificazione dei relativi DPI. L'evoluzione tecnologica e le difficoltà, soprattutto ambientali, correlate all'impiego del piombo nella realizzazione dei DPI, hanno fatto sì che quest'ultimo fosse sempre meno presente nel materiale utilizzato come schermo. Attualmente, vengono difatti impiegati altri materiali quali il bario, il bismuto e

l'antimonio, disponibili in mescole sia con basso contenuto di piombo sia totalmente prive di questo elemento. Trattandosi, quindi, di compositi, la classificazione dei dispositivi sulla sola base dello spessore di piombo equivalente, dichiarato per una sola energia, mostra evidenti limiti. **Il peso dei DPI, nonostante gli sforzi fatti per ridurlo, rimane uno dei principali limiti di questi indumenti.** Di conseguenza, **il loro utilizzo prolungato per motivi lavorativi può causare la comparsa di disturbi negli operatori,** in particolare a carico della colonna, determinando un possibile problema di salute e sicurezza sul lavoro. Un'ulteriore problematica legata all'impiego di questi dispositivi è **il loro deterioramento, ovvero la formazione di fori o crepe che ne riducono l'efficienza.** A tal riguardo, le indicazioni internazionali prevedono un controllo periodico dell'integrità dei DPI, mentre la letteratura suggerisce possibili criteri per la loro

messa in fuori uso. I dispositivi di protezione dei lavoratori dalle radiazioni X sono oggetto sia del D.Lgs.81/2008 e s.m.i sia del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i., per il quale va ricordato quanto sancito dal comma 3 dell'art. 180 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; nel caso di esposizione a radiazioni ionizzanti la protezione dei lavoratori è disciplinata unicamente dal D.Lgs. 230/1995, e s.m.i. Il Datore di Lavoro deve quindi gestire le problematiche connesse alla materia per mezzo delle figure professionali individuate dalla norma. Obiettivo del volume pubblicato dall'Inail è quello di proporre una possibile procedura di gestione che consenta al Datore di Lavoro di:

◆**garantire una scelta adeguata dei DPI;**

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/proposta-di-procedura-per-la-gestione-dei-dispositivi.html>

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SUI DPI

Il 31 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della UE (GUUE) il nuovo **Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale** e che abroga la [Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989](#), riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Non si tratta più quindi di una Direttiva, ma di un Regolamento, una forma che rende le "regole" obbligatorie per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea senza necessità di un recepimento.

Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE, ma si applica a decorrere dal **21 aprile 2018** (è infatti a partire da questa data che viene abrogata

◆**assicurare la distribuzione, ad ogni lavoratore, dei dispositivi che gli necessitano;**

◆**verificare periodicamente lo stato ed il corretto uso di quanto fornito.**

Il sistema prevenzionistico aziendale risulta così ulteriormente potenziato da uno strumento operativo che consente il rispetto dei dettami di legge, nonché una chiara ottimizzazione delle risorse economiche investite dall'azienda, con una riduzione degli sprechi e un approvvigionamento più calzante alle sue reali necessità.

la Direttiva 89/686/CEE) con alcune eccezioni:

- gli articoli da 20 a 36 e l'articolo 44 si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;

- l'articolo 45, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.

Per comprendere la necessità di questo nuovo atto in materia di DPI e la scelta di un "Regolamento" e non di una "Direttiva", è sufficiente leggere alcuni "considerando" presenti nella norma.

Nei "considerando" si indica che "l'esperienza acquisita nell'applicazione della Direttiva 89/686/CEE ha evidenziato carenze e incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità"; e per questo motivo – "al fine di tener conto di tale esperienza e di fornire chiarimenti in merito al quadro nel quale i prodotti

oggetto del presente regolamento possono essere resi disponibili sul mercato – con il [Regolamento 2016/425](#) è “opportuno rivedere e migliorare alcuni aspetti della direttiva 89/686/CEE”.

Inoltre, poiché l'ambito di applicazione, i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e le procedure di valutazione della conformità “**devono essere identici in tutti gli Stati membri**” è opportuno “sostituire la direttiva 89/686/CEE con un regolamento, che è lo **strumento giuridico adeguato per imporre norme chiare e dettagliate**, che non lascino spazio a differenze di recepimento da parte degli Stati membri”.

I “**considerando**” fanno riferimento anche agli **obblighi degli operatori economici**, che “dovrebbero essere responsabili della conformità dei DPI alle prescrizioni del presente regolamento, in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di salvaguardia di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, la protezione degli utilizzatori, nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione”. E tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure atte a garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo DPI conformi al presente regolamento, il quale dovrebbe stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione”.

Tuttavia il **fabbricante**, che conosce dettagliatamente il processo di progettazione e di produzione, “è nella posizione migliore per eseguire la procedura di **valutazione della conformità**. La valutazione della

conformità dovrebbe quindi rimanere suo obbligo esclusivo”.

È poi necessario garantire che i **DPI provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione** “siano conformi ai requisiti di cui al presente regolamento e in particolare che i fabbricanti abbiano applicato adeguate procedure di valutazione della conformità. Va pertanto prevista una disposizione che obblighi gli importatori ad assicurarsi che i DPI immessi sul mercato siano conformi ai requisiti del presente regolamento, evitando l'immissione sul mercato di DPI non conformi o che presentano un rischio. Gli importatori devono inoltre assicurare che siano state svolte le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura CE e la documentazione tecnica redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo”.

Il regolamento si applica ai [Dispositivi di Protezione Individuale](#) (DPI) definiti (art. 3) come:

- a) “dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
- b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;
- c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso”.

DAL 2 SETTEMBRE 2016 NUOVE MISURE PER I LAVORATORI ESPOSTI AI RISCHI DERIVANTI DAGLI AGENTI FISICI

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2016, il [Decreto Legislativo n. 159 del 1° agosto 2016](#), con il quale, in attuazione della direttiva 2013/35/UE, fornisce le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai

rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).

In particolare, **vengono modificati gli articoli dal 206 al 212** del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il provvedimento entra in vigore il **2 settembre 2016**.

APPROFONDIMENTO

SENTENZA: RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO O DEL PREPOSTO

Con sentenza n. 20984 del 19 maggio 2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che un preposto può rispondere per l'infortunio di un lavoratore se non ha adottato le misure di sicurezza previste, ma non nel caso in cui la carenza che ha condotto all'evento sia addebitabile a un'errata politica aziendale di competenza del Datore di Lavoro.

Il fatto riguardava la condanna, emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte d'Appello, del titolare di una ditta in relazione al reato di lesioni personali colpose commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di un lavoratore dipendente. In particolare, nel caso in esame, mentre il lavoratore, occupato nelle operazioni di vendemmia, raccoglieva l'uva dall'ultimo filare, arretrava fino a raggiungere a ritroso il bordo del muro di recinzione retrostante e, non accortosi del vuoto, precipitava da un'altezza di circa tre metri dal suolo

riportando gravi lesioni personali che hanno comportato una malattia della durata comunque superiore ai quaranta giorni.

Il Datore di Lavoro ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, tra le altre cose, il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello per aver omesso di esaminare le specifiche responsabilità del preposto presente in occasione dell'infortunio, accertamento che avrebbe consentito di rilevare l'assoluta estraneità del Datore di Lavoro ad ogni profilo di colpa addebitabile a suo carico.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso presentato dall'imputato, rilevando come i giudici del merito abbiano attribuito l'evento lesivo alla **responsabilità dell'imputato per avere quest'ultimo del tutto omesso di prevedere la benché minima forma di cautela nei riguardi di un rischio evidentemente percepibile nelle ordinarie attività di vendemmia dell'azienda**

agricola. Si è trattato, ha infatti precisato la Corte, **“di un rischio naturalmente connesso all’esercizio dell’attività aziendale, suscettibile di riverberarsi sulla responsabilità del Datore di Lavoro quale primo responsabile delle politiche di gestione della sicurezza dei propri lavoratori; una vicenda di gestione di rischi connessi all’adozione di scelte di fondo (e non già di una mera mancanza esecutiva eventualmente attribuibile alle omissioni di un mero preposto) tipicamente riconducibile alla sfera di responsabilità del Datore di Lavoro”**.

La Corte di Cassazione ha quindi indicato alcuni elementi utili per la individuazione della responsabilità sia del Datore di

Lavoro che del preposto stesso. Il preposto, ha infatti sostenuto la suprema Corte, può rispondere per l’infortunio occorso a un lavoratore nel caso in cui abbia omesso di adottare le misure di prevenzione previste dall’azienda, ma non se l’evento è da far risalire ad una carenza di organizzazione della sicurezza o alla presenza di rischi connessi naturalmente all’esercizio dell’attività aziendale. In quest’ultima evenienza, la responsabilità per quanto accaduto fa invece capo al Datore di Lavoro, quale primo responsabile delle politiche di gestione della sicurezza dei propri lavoratori e delle scelte di fondo nella gestione generale dei rischi.

(Fonte:PuntoSicuro)

SENTENZA: LA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA NON SI APPLICA SOLO AI LAVORATORI SUBORDINATI

Nella sentenza n. 14775 dell’11 aprile 2016, la Corte di Cassazione si è soffermata sulla nozione di **“ambiente di lavoro”**, precisando in quali casi ed a quali condizioni il lavoratore o altri terzi estranei che occasionalmente, ma causalmente, si trovino in tale ambiente, siano **“coperti”** dalla garanzia prevista dalla disciplina prevenzionistica.

La vicenda riguardava il decesso di un estraneo a seguito dell’abbattimento di un albero a causa dell’effetto di **“rimbalzo”** del tronco. L’incidente era avvenuto durante le operazioni di taglio di un albero e l’addebito di colpa, pur non essendo stato provato che il deceduto fosse un lavoratore dipendente del **Datore di Lavoro**, era stato ravvisato nel fatto che quest’ultimo, nell’aver predisposto l’attività di abbattimento di alberi, **non**

aveva curato la messa in sicurezza delle operazioni in modo da evitare la presenza nel sito di persone estranee [quale doveva ritenersi il deceduto, non essendo stata provata la sua qualità di lavoratore] in un momento pericoloso come l’operazione del taglio: l’albero abbattuto, per l’effetto rimbalzo, nel cadere andava così a colpire il soggetto in questione procurandogli lesioni mortali.

La Corte di Appello ha riconosciuto il Datore di Lavoro colpevole del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, per avere provocato, in qualità di titolare della ditta omonima, la morte di un estraneo.

La Corte d’appello ha anche **escluso** la responsabilità del lavoratore chiamato all’abbattimento, ritenendo prevalente la

circostanza che riconduceva il verificarsi dell'evento alla inosservanza in materia di prevenzione addebitata al Datore di Lavoro. In particolare, la causa dell'incidente era ricollegata alla caduta dell'albero e all'effetto "rimbalzo" in terra dello stesso: **evenienza possibile e prevedibile e non certo eccezionale**. E in quanto tale **sicuramente prevenibile, secondo la corte**.

Il ricorso presso la Corte di Cassazione è stato rigettato ritenendo corretta l'affermazione di responsabilità, pur in assenza di prova del rapporto di dipendenza del deceduto. È stato ribadito:

➤ che **per ambiente di lavoro** deve intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui l'attività lavorativa si sviluppa ed in cui coloro che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all'attività lavorativa possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione

del lavoro, inclusi gli estranei, qualora tale ambiente non sia debitamente delimitato e/o recintato dal Datore di Lavoro responsabile di esso.

➤ le **disposizioni di prevenzione** sono da considerarsi emanate **nell'interesse di tutti, anche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo**, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'Impresa. Da ciò consegue che, in caso di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è necessario e sufficiente che sussista tra la violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli articoli 40 e 41 c.p.

(Fonte:PuntoSicuro)

a e s i s

Via San Nicolò di Villola, 1- 40127 – Bologna

Tel. 051/50.08.02 – Fax: 051/420.06.82

C.F. e P.I. 02240381208

www.aesis.info